



COMUNE DI CORNIGLIO
PROVINCIA DI PARMA

COPIA

Adunanza **straordinaria** – Seduta di prima convocazione –

Delibera n° 21
Data 22.05.2015

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICA**

L'anno **duemilaquindici** addi **ventidue** del mese di **maggio** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato nei modi prescritti, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

		Presente / assente
1	DELSANTE GIUSEPPE	Presente
2	CATTANI MATTEO	Presente
3	FACCINI MASSIMO	Presente
4	FADDA MARIO	Assente
5	GRAIANI TIZIANA	Presente
6	MAGRI PAOLO	Presente
7	MORETTI SERGIO	Presente
8	PAPI GIULIANA	Assente
9	MANINI ROSALIA	Presente
10	ROZZI RITA	Assente
11	DE MATTEIS MASSIMO	Assente

Totale presenti **7**

Totale assenti **4**

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **Dino Adolfo Giuseppe**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, del T.U. n° 267/2000);

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti;

Il Sindaco Sig. **Delsante Giuseppe** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) – Modifica

L'*assessore Furioli* relaziona sul punto. Fa presente che nel passato è stato previsto il comodato d'uso tra parenti in linea retta ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI. La difficile verifica della giusta applicazione della norma regolamentare ha portato la Giunta a ritenere opportuno di eliminare questo tipo di agevolazione.

Entra il consigliere De Matteis (presenti n. 8).

Il *consigliere Manini* dichiara di non essere d'accordo con la decisione della Giunta per il momento storico di crisi che si sta attraversando; infatti il mercato non favorisce la vendita degli immobili non utilizzati e consentire ai figli di beneficiare della norma in essere rappresenta un aiuto alle famiglie. È doveroso comunque effettuare tutte le verifiche del caso. Dichiara quindi il suo voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 117, comma 6 ultimo paragrafo, della Costituzione repubblicana, come novellato dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001 numero 3: “[...] I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”;
- l'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 secondo il quale “le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti [...]”;
- l'articolo 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”;
- l'art. 42 – comma 2 – lett. a) del medesimo TUEL, secondo il quale, fatta eccezione per il Regolamento di Organizzazione di uffici e servizi, i regolamenti sono approvati dall'organo consiliare;
- l'art. 15 dello Statuto che ai commi 3 e 4 prevede che prima della loro adozione, gli schemi di regolamento, vengano depositati per 15 giorni presso l'Ufficio Segreteria dell'Ente e che del deposito vengano informati i consiglieri comunali, con comunicazione scritta, il pubblico con avviso pubblicato all'Albo Pretorio ed in ogni altra forma possibile onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e/o memorie in merito, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione e ancora che i regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione delle delibere in conformità alle disposizioni sulle pubblicazioni delle stesse, nonché per la durata di gg. 15 dopo che la delibera di adozione è divenuta esecutiva;

Richiamati altresì:

- il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, con particolare riferimento agli artt. 8, 9 e 14;

- l'articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) che norma l'imposta municipale propria (IMU) in vigore dal 2012, così come successivamente modificato;
- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e successivi che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16;

Richiamato l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 che differisce ulteriormente al 31 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione esercizio 2015;

Considerato che, a norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 come convertito, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Premesso che con delibera di C.C. n. 8 del 13.03.2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), composta da Imu (Imposta Municipale Propria), Tasi (Tributo Servizi Indivisibili) e Tari (Tributo Servizio Rifiuti);

Visto (per quanto riguarda il Regolamento per l'applicazione dell'Imu) l'art. 10 – comma 6 che così recita:

6. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari :

- a)** l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;
- b)** l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Richiamata la delibera di G.C. n. 7 del 31.01.2015, con la quale veniva proposto al Consiglio Comunale di procedere alla modifica dell'art. 10 – comma 6 del Regolamento per l'applicazione dell'Imu nel senso di sopprimere la lettera **b)** “l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare” e cioè non più considerare equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato d'uso di qualunque tipologia trattasi;

Ricordato che tale delibera, a norma dell'art. 15 – comma 3 – dello Statuto Comunale - è stata depositata presso l'ufficio segreteria di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal 04.03.2015 al 19.03.2015 in adempimento alle disposizioni dell'art. 15 comma 3 dello statuto;

Esaminato il contenuto dell'art. 10 – comma 6 – lett. a) e b);

Considerato che è intenzione di questo consesso procedere alle modifiche suindicate, come proposte dalla Giunta Comunale;

Acquisito ai sensi dell'articolo 49 – comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, Dott. Stefano Lusardi in ordine alla presente deliberazione;

Con n. 6 voti favorevoli, n. 1 astenuto (De Matteis) e n. 1 contrario (Manini) su n. 8 presenti e votanti (7 consiglieri ed il Sindaco)

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa, la modifica all'art. 10 – comma 6 del Regolamento per l'applicazione dell'Imu che attualmente così recita:

6. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari :

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;

b) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

nel senso di sopprimere la lettera **b)** **"l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare"** e cioè non più considerare equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato d'uso di qualunque tipologia trattasi;

2. di dare atto che a seguito di tali modifiche il comma 6 dell'articolo in questione è quello così formulato:

6. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;

3. di approvare l'art. 10 del Regolamento per l'applicazione dell'IMU (Imposta Municipale Propria) nella sua nuova formulazione di seguito riportata:

ARTICOLO 10

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00:

a) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;

7. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata.

8. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

4. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa alla modifica dell'art. 10 – comma 6 – del Regolamento per l'applicazione dell'Imu, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL SINDACO
F.to (Delsante Giuseppe)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Dino Adolfo Giuseppe)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Forni Maria Grazia)

Corniglio,

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per:

- () intervenuta dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
() decorrenza di termini di cui all'art. 134, comma 3, del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Forni Maria Grazia)

Corniglio,

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Forni Maria Grazia)

Corniglio,

Copia conforme all'originale per uso amministrativo:
Corniglio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Forni Maria Grazia)
